



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai magistrati:

dott. Giuseppe Aloisio

Presidente

dott. Romeo Ermenegildo Palma

Consigliere

dott. Valter Del Rosario

Consigliere

dott. Salvatore Chiazzese

Consigliere

dott. Guido Petrigli

Consigliere- relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 158/A/2022

nel giudizio di appello in materia di responsabilità amministrativa

iscritto al n. 6721/Resp. del registro di segreteria, promosso dalla

Procura regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei

Conti per la regione siciliana, nei confronti di:

*omissis*, nato a *omissis (omissis)* il *omissis* e residente a *omissis (omissis)*

in *omissis* n. *omissis* (c.f. *omissis*), rappresentato e difeso,

congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti [REDACTED]

[REDACTED] e dall'avv. [REDACTED]

[REDACTED] ed elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso

il domicilio fiscale di quest'ultima [REDACTED]

con studio in [REDACTED]

*omissis*, nata a *omissis (omissis)* il *omissis* e residente a *omissis* in via

*omissis* n. *omissis* (c.f. *omissis*), rappresentata e difesa dall' avv.to [REDACTED]



siciliana aveva, infatti, citato in giudizio gli odierni appellati chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale, quantificato in € 125.000,00 a carico del dott. *omissis*, nella qualità di medico di guardia, e in € 120.751,12 a carico della signora *omissis*, nella qualità di ostetrica.

Il pagamento era stato disposto in favore dei genitori *omissis* e *omissis*, in ragione del decesso della loro figlia *omissis*, avvenuto, come sopra ricordato, in data 11 aprile 2017.

Con precipuo riferimento all'esatta perimetrazione del danno erariale subito dall'Azienda Sanitaria, i genitori della piccola deceduta avevano convenuto la medesima Azienda Sanitaria nonché i medesimi sanitari innanzi all'Organismo di mediazione [REDACTED] ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010, per l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria e dei Sanitari coinvolti, invocando la domanda risarcitoria.

Il procedimento di mediazione, rubricato al n. 50/2018, veniva definito allorquando l'Azienda Sanitaria e i genitori della piccola *omissis* ebbero a sottoscrivere un atto di transazione stragiudiziale, approvato precedentemente con deliberazione n. 564 del 16 ottobre 2019 del Direttore Generale dell'AOU, avente ad oggetto il risarcimento della complessiva somma di € 250.000,00 a titolo di ristoro onnicomprensivo (ovvero comprensivo di danno tanatologico e del danno proprio, nonché di spese di assistenza legale ed ulteriori oneri ed accessori) dei danni subiti dai signori *omissis* e *omissis*, genitori della piccola.

Rispetto all'esborso oggetto dell'atto transattivo, in applicazione delle limitazioni previste dall'art. 9, comma 5, della l. n. 24/2017 (secondo cui " l'importo della condanna per la responsabilità amministrativa e della surrogazione di cui all'articolo 1916, primo comma, del codice civile, per singolo evento, in caso di colpa grave, non può superare una somma pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta gravemente colposa degli odierni appellati"), la somma di € 250.000,00, portata in detto accordo e da considerarsi quale complessivo detrimento patrimoniale causato dalla condotta gravemente colposa, è stata così ripartita:

-€ 125.000,00 a carico del Dr. *omissis* (verificato che la metà della complessiva condanna richiesta è, in applicazione dell'art. 9 legge n. 24/2017, capiente entro il triplo del reddito lordo per l'anno 2017, che per il Dr. *omissis* era pari ad € 63.630,81);

-€ 120.751,32 a carico della signora *omissis*, in applicazione del disposto normativo richiamato, la richiesta di condanna è stata contenuta entro il limite del triplo del reddito lordo per l'anno 2017, ammontante, per la signora *omissis* ad € 40.250,44.

In accoglimento dell'eccezione evocata in relazione al disposto del comma 5 dell'art. 9 l. n. 24/2017 c.d. Legge Galli, assorbita ogni ulteriore questione di merito sottoposta all'attenzione, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti con la impugnata sentenza ha dichiarato inammissibile la domanda risarcitoria.

Con atto di appello, depositato in data 13 dicembre 2021, la Procura

Regionale della Corte dei conti per la Regione Siciliana ha censurato e chiesto la riforma della sentenza n. 901/2021 per i seguenti motivi.

Travisamento delle allegazioni attoree e falsa applicazione degli articoli 9 e 13 L. n. 24/2017. Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 D.lgs. n. 28/2010.

Ad avviso della Procura, un primo effetto esiziale della pronuncia impugnata si manifesta allorquando il Giudicante di prime cure ha affermato come "la natura collaborativa della conciliazione presuppone la presenza o quantomeno la formale convocazione di tutte le parti coinvolte: paziente, medico/operatore sanitario, struttura sanitaria, impresa assicurativa e, in caso di decesso come nel caso in esame, i familiari della defunta", con ciò sottintendendo che l'avvio della mediazione stragiudiziale, condizione di procedibilità del successivo giudizio risarcitorio, debba estendersi necessariamente a tutti i soggetti interessati, inclusi l'Azienda Sanitaria ed i Sanitari presunti responsabili.

Tale argomentazione inficia l'esito giudiziale e sconta l'errata interpretazione del dettato normativo, introdotto dalla legge n. 24/2017 (Legge Gelli), che in nessun caso prevede l'obbligo per il danneggiato di agire nei confronti di tutti i soggetti putativamente coinvolti nella condotta che ha determinato il sinistro.

La Legge Gelli ha introdotto il doppio binario che il danneggiato può percorrere, in sede stragiudiziale o civilista, per promuovere l'azione risarcitoria, facoltizzando a scegliere di agire per il ristoro del danno subito solo in confronti dell'Azienda Sanitaria, o coinvolgere nel

giudizio risarcitorio anche i Sanitari cui, in quanto addetti alla Azienda Sanitaria nella cui sfera giuridica sarebbe occorso il sinistro, sarebbe riconducibile la condotta responsabile.

Che l'azione risarcitoria non debba necessariamente spiegarsi contro i Sanitari putativamente responsabili, ma possa limitarsi ad azionare il diritto nei confronti della sola Struttura sanitaria, è parimente pacifico esaminando il disposto di cui al comma 5 dell'art. 9 della legge n. 24/2017, secondo cui " in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 7, o dell'esercente la professione sanitaria, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 7, l'azione di responsabilità amministrativa per dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei Conti".

Dunque, a contrario, se ne comprende come non sia imposto un obbligo di contestuale vocazione in giudizio dell'Azienda Sanitaria e dei Sanitari coinvolti nella responsabilità medica, tale scelta afferendo alla valutazione incompressibile del danneggiato- attore.

La ratio della disciplina discende dall'intendimento del Legislatore di rendere meno gravosa l'azione risarcitoria nei confronti della sola Azienda Sanitaria, semplificando l'aspetto soggettivo dell'azione e superando eventuali eccezioni o considerazioni in punto di sussistenza della gravità della colpa, che rilevano solo ed esclusivamente nell'azione spiegata nei confronti dei Sanitari putativamente responsabili.

L'atto di appello si sofferma su un passaggio argomentativo della sentenza, ritenuto erroneo, laddove afferma che "la natura collaborativa della conciliazione presuppone la presenza o quantomeno la formale convocazione di tutte le parti coinvolte...".

Il ragionamento invocato dai Giudicanti di prime cure conduce, però, a rilevanti aporie di sistema ed errate interpretazioni:

una prima, secondo cui la fase di mediazione stragiudiziale risulterebbe obbligatoria in confronto di tutte le parti, imponendo all'Azienda Sanitaria non solo la mera comunicazione delle trattative, ma una vera e propria convocazione dei Sanitari nella procedura in violazione, però, del combinato disposto degli articoli 7, commi 1,2,3 e 9 della legge n. 24/2017;

-secondariamente, la mediazione stragiudiziale ex d.l.gs. n. 28/2010 è stata interpretata erroneamente come condizione di ammissibilità della domanda;

-terzo, l'eventuale contraddittorio pieno, così impostato dall'originario attore- danneggiato, non avrebbe, però, alcun effetto sulla necessità di predisporre e trasmettere la comunicazione ex art. 13 legge n. 24/2017 ai Sanitari già coinvolti, onerando le Aziende Sanitarie di incombenti palesemente pleonastici e superflui, oltre che non coerenti con la ratio imposta dal legislatore;

in via ulteriore, l'interpretazione fornita dal giudice non ha valorizzato l'effettiva intervenuta convocazione in mediazione dei Sanitari su domanda di parte attrice, né la successiva comunicazione informativa inviata dall'Azienda Sanitaria ai medesimi odierni

appellati per notiziare le trattative intercorse con i danneggiati, svisciva sia la chiara espressione utilizzata dal legislatore, sia la ratio impressa alla norma.

L'affermazione contenuta nel comma 5 dell'art. 9 della legge nazionale n. 24/2017, ove si afferma come " in caso di accoglimento della domanda di risarcimento imposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2, dell'articolo 7, o dell'esercente la professione sanitaria, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 7, l'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei conti".

Pacificamente esclude che l'azione risarcitoria presupponga la presenza o quantomeno la formale convocazione di tutte le parti coinvolte.

Pertanto, prosegue il PM, ove l'attore non avvii estragiudizialmente l'azione nei confronti dei Sanitari, non sussiste alcun obbligo di convocazione di tutte le parti coinvolte (permanendo in capo all'Amministrazione il solo obbligo informativo di cui all'art. 13 della legge n. 24/2017); dall'altro, che l'avvio contestuale della fase stragiudiziale nei confronti di tutti i soggetti putativamente coinvolti, esclude l'onere in capo all'Azienda Sanitaria di notiziare il Sanitario dell'avvio di una procedura in cui il medesimo è stato ritualmente convocato.

Nel caso in specie, sia la signora *omissis*, sia il dr. *omissis* furono

ritualmente convocati nella fase di mediazione stragiudiziale dagli attori: la *omissis* si costituì e si difese; il dr. *omissis*, pur ritualmente convocato, rimase contumace.

In conclusione, ad integrale contrasto con il percorso motivazionale della impugnata sentenza, secondo il PM, non sussisteva alcun onere o obbligo a carico dell'Azienda Sanitaria di comunicare ai sanitari, odierni appellati, l'avvio del procedimento di mediazione a seguito della notifica dell'atto di convocazione in data 30 maggio 2018.

La comunicazione a cura dell'Azienda Sanitaria era, nel caso di specie, pleonastica e superflua, avendo i genitori della piccola *omissis*, attori in mediazione, ritenuto ab inizio di estendere la domanda stragiudiziale di mediazione ai Sanitari putativamente responsabili all'esito della seconda sessione in data 17 luglio 2018 ed avendo l'Organismo di mediazione ritualmente notificato l'atto di convocazione e la istanza di avvio della procedura.

Il lasso temporale tra la ricezione da parte dell'Azienda Sanitaria della convocazione in mediazione, in data 30 maggio 2018, e la successiva convocazione ai Sanitari non rileva rispetto all'insorgenza dell'obbligo di comunicazione.

Con un secondo motivo, la Procura censura il travisamento delle allegazioni attoree con riferimento alla valutazione della residenza del Dr. *omissis* e la violazione degli articoli 112 c.p.c. e 101 c.g.c.

Il Giudicante di prime cure è incorso in un vero e proprio abbaglio allorquando ha osservato come "con riferimento alla posizione del dott. *omissis*, la predetta comunicazione era stata inviata in Via *omissis*,

scala A, int. 6, *omissis*, laddove non era più residente per emigrazione a *omissis (omissis)* dal 5 aprile 2017, come anche rilevabile dalla nota inviata all' A.O.U. in data 17 aprile 2017.

In realtà basta osservare la busta di trasmissione dell'atto di convocazione (cfr. all. n. 1 alla nota di replica del 15 giugno 2021, pagg. 57 e 62) per verificare come l'atto sia stato trasmesso dall'Organismo all'indirizzo " Via *omissis* n. *omissis* di *omissis (omissis)*, ove il Dr. *omissis* era effettivamente residente illo tempore e che, a conferma della correttezza delle tesi proposta, il convenuto, oggi appellato non ha ritirato entro i termini del deposito presso l'Ufficio postale per fatto imputabile ed ascrivibile alla sua sola inerzia, con conseguente onere di partecipazione al procedimento inevaso, però, dal medesimo Sanitario.

Ha aggiunto il PM che l'eccezione di inammissibilità dell'azione per tardività o mancanza della comunicazione ex art. 13 l. n. 24/2017 non era stata in tale specifico senso formulata dalla difesa del dr. *omissis* e, pertanto, non era delibabile.

Vieppiù il percorso motivazionale addotto in proposito dal Giudicante di prime cure ha introdotto la ulteriore questione, relativa alla putativa errata indicazione dell'indirizzo di notifica dell'atto introduttivo della mediazione, mai prima di allora ritualmente evocata dalla difesa. La conseguenza è che la sentenza, oltre che infondata sul punto, si è pure inammissibilmente pronunciata ultra petita, introducendo un'eccezione non delibabile, né ritualmente o tempestivamente sollevata dalla difesa della parte interessata (Dr. *omissis*), la quale non

può beneficiare estensivamente della eccezione ex art. 13 l. n. 24/2017, in proposito sollevata dalla difesa della signora *omissis*.

In conclusione, in accoglimento dei motivi di appello, l'Organo appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata e il conseguente rinvio, ai sensi dell'art. 199 c.g.c., della causa al Collegio di primo grado per valutare il merito della causa.

Con comparsa di risposta depositata in data 19 maggio 2022, il Dr. *omissis* ha osservato, in via preliminare, che l'art. 9 della Legge n. 24/2017 trovi uno dei suoi presupposti e, al tempo stesso, uno dei propri limiti, nell'articolo 13, il quale introduce una vera e propria decadenza dell'azione di rivalsa dello Stato nei confronti dell'operatore sanitario.

Correlato al tema della decadenza è quello della rilevabilità della decadenza stessa.

Sul punto l'errore dell'appellante è duplice.

Il primo attiene al fatto che sebbene l'eccezione sia stata formulata ai sensi dell'art. 9 della legge n. 24/2017, essa, proprio per la formulazione sua, nonché per quella degli articoli 9 e 13, era inequivocabilmente riferibile alla violazione dell'art. 13, che rendeva decaduta l'azione di responsabilità amministrativa, per dolo o colpa grave.

Il secondo errore attiene alla rilevabilità d'ufficio della eccezione. Nel caso di specie, risulta per tabulas che il *omissis* non ebbe mai comunicazione dell'avvio della procedura di mediazione, sicché non può ontologicamente sostenersi che quella comunicazione, errata ed

irrituale, abbia raggiunto lo scopo perché mai giunse nelle sue mani.

La signora *omissis*, nel costituirsi in giudizio con l'assistenza dell'avv.

Cirino Gallo, ha svolto le sue articolate considerazioni.

Ha precisato che la stessa è stata chiamata a rispondere di danno erariale indiretto in dipendenza di un risarcimento erogato dalla

Struttura sanitaria e concordato tra la Struttura sanitaria stessa e i

genitori danneggiati, nell'ambito di una procedura di mediazione

extra iudicium e d.lgs. 28/2010 del cui intavolarsi la suddetta appellata

non ha avuto notizia.

I requisiti di procedibilità della domanda giudiziale del danneggiato

innanzi al Giudice civile e, ad un tempo, quelli di ammissibilità della

domanda giudiziale esercitata dalla Procura Regionale innanzi al

Giudice contabile devono essere soddisfatti prima di intraprendere le

indicate vie giudiziali.

La comunicazione 19 luglio 2019, che si vuole spacciare per quella ex

art. 13, è altra cosa e, in ogni caso, anche a volere dare credito

all'avversa tesi della Procura, essa è stata intempestiva ed incompleta.

Non essendo stato adempiuto l'obbligo informativo ex art. 13 legge n.

24/2017, l'azione dispiegata nel giudizio che ne occupa non può che

essere dichiarata inammissibile.

All'odierna pubblica udienza, le parti intervenute hanno ribadito le

conclusioni compendiate negli atti scritti.

## DIRITTO

Con il primo motivo di appello, l'Organo requirente si duole della

sentenza impugnata deducendo il travisamento delle allegazioni

attoree e falsa applicazione degli articoli 9 e 13 L. n. 24/2017 nonché la violazione a falsa applicazione dell'art. 5 D.lgs. n. 28/2010.

Recita l'art. 9, comma 2, della legge 214/2017 che "Se l'esercente la professione sanitaria non è stato parte del giudizio o della procedura giudiziale di risarcimento del danno, l'azione di rivalsa può essere esercitata soltanto successivamente al risarcimento avvenuto sulla base del titolo giudiziale o stragiudiziale ed è esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dall'avvenuto pagamento".

Il chiaro tenore letterale riguarda unicamente "l'azione di rivalsa", ossia l'azione della struttura sanitaria, e non già l'azione di responsabilità amministrativa esercitata dal P.M. contabile, disciplinata per contro dal successivo comma 5, non prevedente alcun termine decadenziale per l'azione erariale (in termini, Sezione Toscana n. 440/2019, 84/2019, 14/2021 e Sez. Lazio n. 58/2018).

Che l'azione risarcitoria non debba necessariamente spiegarsi contro i Sanitari putativamente responsabili, ma possa limitarsi ad azionare il diritto nei confronti della sola Struttura sanitaria, è parimente pacifico esaminando il disposto di cui al comma 5 dell'art. 9 della legge n. 24/2017, secondo cui "in caso di accoglimento della domanda di risarcimento proposta dal danneggiato nei confronti della struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. art. 7, o dell'esercente la professione sanitaria, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 7, l'azione di responsabilità amministrativa per dolo o colpa grave, nei confronti dell'esercente la professione sanitaria è esercitata dal pubblico ministero presso la Corte dei Conti".

Dunque, a contrario, se ne comprende come non sia imposto un obbligo di contestuale vocazione in giudizio dell'Azienda Sanitaria e dei Sanitari coinvolti nella responsabilità medica, tale scelta afferendo alla valutazione incompressibile del danneggiato-attore.

La ratio della disciplina discende dall'intendimento del Legislatore di rendere meno gravosa l'azione risarcitoria nei confronti della sola Azienda Sanitaria, semplificando l'aspetto soggettivo dell'azione e superando eventuali eccezioni o considerazioni in punto di sussistenza della gravità della colpa, che rilevano solo ed esclusivamente nell'azione spiegata nei confronti dei Sanitari putativamente responsabili.

L'atto di appello si sofferma poi su un passaggio argomentativo della sentenza, ritenuto erroneo, laddove afferma che "la natura collaborativa della conciliazione presuppone la presenza o quantomeno la formale convocazione di tutte le parti coinvolte...".

Il ragionamento abbracciato dal Giudice di prime cure non è però condiviso da quest'Organo giudicante.

La mediazione stragiudiziale ex d.l.gs. n. 28/2010 è stata interpretata come condizione di ammissibilità della domanda.

In realtà, le parti erano state convocate su domanda di parte attrice, e l'Azienda Sanitaria aveva notiziato gli odierni appellati delle trattative intercorse con i danneggiati.

Del resto, ove l'attore non avvii estragiudizialmente l'azione nei confronti dei Sanitari, non sussiste alcun obbligo di convocazione di tutte le parti coinvolte (permanendo in capo all'Amministrazione il

solo obbligo informativo di cui all'art. 13 della legge n. 24/2017).

Peraltro, l'avvio contestuale della fase stragiudiziale nei confronti di tutti i soggetti putativamente coinvolti, esclude l'onere in capo all'Azienda Sanitaria di notificare il Sanitario dell'avvio di una procedura in cui il medesimo è stato ritualmente convocato.

Nel caso in specie, sia la Signora *omissis*, sia il dr. *omissis* furono ritualmente convocati nella fase di mediazione stragiudiziale degli attori: la *omissis* si costituì e si difese; il dr. *omissis*, pur ritualmente convocato rimase contumace.

Ma v'è di più.

È nella sfera esclusiva del danneggiato la opzione di ampliare soggettivamente l'azione risarcitoria, convocando, nelle fasi stragiudiziale e giudiziale, anche i Sanitari putativamente responsabili o limitarsi ad azionare il proprio diritto risarcitorio solo nei confronti dell'Azienda Sanitaria.

Logico corollario di quanto sopra, in linea con la prospettazione attorea, è che, ove l'attore non avvii stragiudizialmente l'azione nei confronti di tutti i Sanitari, non sussiste alcun obbligo di convocazione di tutte le parti coinvolte, permanendo, invece, l'onere in capo all'Azienda sanitaria di notificare il Sanitario dell'avvio di una procedura in cui il medesimo è stato ritualmente convocato ed ove può ampiamente esplicitare le proprie difese.

Si aggiunga che il d.lgs. n. 28/2010, all'art. 5, definisce la mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale, mentre l'eventuale accordo amichevole previsto dall'art. 11 della richiamata

norma ha natura tipicamente contrattuale e pattizia ed assimilabile alla transazione civilistica.

L'inequivoco dato testuale e la rubrica dell'art. 13 l. n. 24/2017 ne impongono l'applicazione solo in occasione della promozione di un formale giudizio in confronto della Struttura sanitaria ed in cui il Sanitario non risulti convenuto: solo allorquando il danneggiato avvii un giudizio nei confronti della Struttura Sanitaria sorge per quest'ultima l'obbligo di notificare il Sanitario non coinvolto nella causa.

La ratio si coglie agevolmente dalla lettura del combinato disposto degli articoli 7, 9, e 13 della legge n. 24/2017.

Appare pacifico che il legislatore abbia inteso onerare l'Azienda Sanitaria di una funzione informativa e non dispositiva, procedendo a notificare il Sanitario di eventi sostanziali e processuali che non gli siano stati previamente noti, al fine di parteciparvi o di svolgere le proprie osservazioni sul punto.

Tale funzione informativa, in tal caso, è adeguatamente svolta dalla scelta dell'attore danneggiato che ha convocato nella fase della mediazione anche i Sanitari putativamente responsabili, manifestandosi possibile, ma non strettamente necessario il preteso obbligo di comunicazione a carico dell'Azienda Sanitaria.

La Sezione Giurisdizionale di primo grado ha osservato correttamente, con riferimento alla posizione del dott. *omissis*, che la predetta comunicazione era stata inviata in Via *omissis*, scala *omissis*, int. *omissis*, *omissis*, laddove non era più residente per emigrazione a *omissis*

(*omissis*) dal 5 aprile 2017.

Tuttavia, con nota n. 0014640 del 19 luglio 2019, l'A.O.U. dell'Azienda Ospedaliera [REDACTED] notiziava il *omissis*, in via *omissis* n. *omissis* a *omissis*, partecipando che “ Nell'ambito del procedimento di mediazione di cui in oggetto, a cui peraltro le S.L. erano state invitate a partecipare, nell'incontro di mediazione del 26 giugno 2019, le parti sono pervenute ad un accordo per la definizione transattiva del sinistro di cui in oggetto con la corresponsione di € 250.000,00 a saldo e stralcio dello stesso, scaturenti dalla monetizzazione del danno patrimoniale e non patrimoniale e onnicomprensivi delle spese sostenute per l'assistenza legale. Le S.L. sono invitate a manifestare entro 20 giorni dalla ricezione della presente la propria volontà di profittare di tale accordo”.

La nota suddetta ricevuta e firmata, in Via *omissis* n. *omissis* a *omissis* (*omissis*) in data 6 settembre 2019, dal medesimo dr. *omissis*.

In conclusione, restando assorbita ogni ulteriore questione proposta, la sentenza 901/2021 del 9 settembre 2021 della Sez. Giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione siciliana, deve essere annullata e gli atti, ai sensi dei commi 1, lettera b) e 2 dell'articolo 199 del decreto legislativo n. 174 del 2016, che testualmente si riportano “ Art. 199 - Rinvio al primo giudice

1. Il giudice di appello dispone il rinvio al giudice di primo grado:

a) quando riforma la sentenza di primo grado dichiarando la giurisdizione della Corte dei conti negata dal primo giudice;

b) quando dichiara nulla la notificazione della citazione introduttiva

oppure riconosce che nel giudizio di primo grado doveva essere integrato il contraddittorio o non doveva essere estromessa una parte ovvero dichiara la nullità della sentenza di primo grado per mancanza di sottoscrizione del giudice; c) quando riforma una sentenza che ha pronunciato l'estinzione del processo per inattività delle parti.

2. In ogni caso, quando, senza conoscere del merito del giudizio, il giudice di primo grado ha definito il processo decidendo soltanto altre questioni pregiudiziali o preliminari, su queste esclusivamente si pronuncia il giudice di appello. In caso di accoglimento del gravame proposto, rimette gli atti al primo giudice per la prosecuzione del giudizio sul merito e la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello", devono essere rimessi al giudice di primo grado per la prosecuzione del giudizio di merito e per la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello,

P. Q. M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana - definitivamente pronunciando, accoglie l'appello proposto dalla Procura regionale della Corte dei conti e, per l'effetto, ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 199 del decreto legislativo n. 174 del 2016, rimette la causa al primo giudice, per la prosecuzione del giudizio di merito e per la pronuncia anche sulle spese del grado d'appello.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 9 giugno 2022.

L'Estensore

Il Presidente

(f.to Guido Petrigli)

(f.to Giuseppe Aloisio)

## DECRETO PRESIDENZIALE

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali"

## HA DISPOSTO

che a cura della Segreteria venga apposta, in calce alla su estesa sentenza, l'annotazione di cui al comma 3 di detto articolo 52 nei riguardi della parte e dei terzi ivi menzionati.

Palermo, 05/09/2022

## IL PRESIDENTE

(f.to Dott. Giuseppe Aloisio)

Sentenza e Decreto depositati in Segreteria il 05/09/2022

Il Funzionario preposto

(f.to Dott.ssa Piera Allegra)

In esecuzione del Provvedimento soprariportato, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte e dei terzi.

Palermo, 05/09/2022

Il Funzionario Preposto

f.to Dott.ssa Pietra Allegra